

N. 2287-septies

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
degli articoli 10, 11 e 13 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

**Disposizioni in materie di competenza
del Ministero della sanità**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Stabilimenti di macellazione
e mercati ittici)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni, è differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purchè il responsabile dell'immissione in commercio documenti tale presenza al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1997.

Art. 3.

(Asilo nido del Ministero della sanità)

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato derivante dal comma 1, valutato in lire 160 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

